

La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge, riformulando la norma finanziaria.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 nel limite annuale massimo di 300.000 euro, si provvede con le risorse disponibili al programma 20.03 – Altri Fondi – dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. La Giunta Regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 con prelievo dal programma 20.03 e allocazione al programma U.12.08 in un capitolo di nuova istituzione.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.